

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 settembre 2017 — Alexios Anagnostakis/Commissione europea

(Causa C-589/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Diritto delle istituzioni — Iniziativa dei cittadini che invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa relativa alla cancellazione del debito pubblico di Stati membri in stato di necessità — Domanda di registrazione — Rifiuto della Commissione — Assenza manifesta di competenza della Commissione — Regolamento (UE) n. 211/2011 — Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) — Obbligo di motivazione — Articolo 122 TFUE — Articolo 136 TFUE — Violazione)

(2017/C 382/10)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Alexios Anagnostakis (rappresentanti: A. Anagnostakis, dikigoros, F. Moyses, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e H. Krämer, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Alexios Anagnostakis è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 7 dell'11.1.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-628/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articolo 63 TFUE — Ambito di applicazione — Normativa tributaria di uno Stato membro — Imposta sulle società — Credito d'imposta — Fondo pensionistico — Diniego di accordare il beneficio del credito d'imposta agli azionisti non assoggettati all'imposta sui redditi da investimento per dividendi provenienti da redditi esteri — Interpretazione della sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Credito d'imposta illegittimamente trattenuto — Mezzi di ricorso)

(2017/C 382/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: The Trustees of the BT Pension Scheme

Convenuta: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

- 1) *L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso conferisce, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, diritti a un azionista beneficiario di dividendi qualificati come «dividendi da reddito estero» (foreign income dividend).*
- 2) *Il diritto dell'Unione esige che il diritto nazionale di uno Stato membro preveda mezzi di ricorso a favore degli azionisti che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, abbiano percepito dividendi qualificati come «dividendi da reddito estero» senza tuttavia aver ottenuto un credito d'imposta inerente a detti dividendi, al fine di consentire a tali azionisti di far valere i diritti che l'articolo 63 TFUE conferisce loro. In proposito, il giudice nazionale competente deve provvedere affinché gli azionisti non soggetti all'imposta sui redditi da dividendi, che hanno percepito dividendi provenienti da dividendi di origine estera e qualificati come «dividendi da reddito estero», come i Trustees of the BT Pension Scheme, dispongano di un mezzo di ricorso che, da un lato, sia idoneo ad assicurare il versamento di un tale credito d'imposta, di cui gli aventi diritto sono stati indebitamente privati, secondo modalità che non siano meno favorevoli di quelle relative a un ricorso volto al versamento di un credito d'imposta, o di un vantaggio fiscale equiparabile, in una situazione in cui l'amministrazione tributaria abbia indebitamente privato gli aventi diritto di tale credito d'imposta o di tale vantaggio fiscale in occasione di una distribuzione di dividendi provenienti da dividendi percepiti da una società residente nel Regno Unito e, dall'altro lato, permetta di garantire la tutela dei diritti conferiti dall'articolo 63 TFUE ai summenzionati azionisti in maniera effettiva.*
- 3) *Né la circostanza che i Trustees of the BT Pension Scheme non siano assoggettati all'imposta sui redditi per i dividendi che essi percepiscono, né la circostanza che la violazione del diritto dell'Unione in questione non sia, secondo il giudice del rinvio, sufficientemente qualificata per comportare la responsabilità extracontrattuale dello Stato membro interessato nei confronti della società distributrice dei dividendi qualificati come «dividendi da reddito estero», conformemente ai principi enucleati nella sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79), e neppure la circostanza che una società residente nel Regno Unito abbia distribuito un importo incrementato di dividendi, qualificati come «dividendi da reddito estero», per ovviare all'assenza di credito d'imposta in capo all'azionista beneficiario, possono modificare le risposte fornite alle altre questioni poste dal giudice del rinvio.*

⁽¹⁾ GU C 38 dell'1.2.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-646/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità diretta — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — «Trust» — «Trustees» — Altre persone giuridiche — Nozione — Imposta sugli utili afferenti ai beni detenuti a titolo di trust dovuta a causa del trasferimento in un altro Stato membro del luogo di residenza fiscale degli amministratori fiduciari — Determinazione dell'importo del prelievo al momento di tale trasferimento — Assolvimento immediato dell'imposta — Giustificazione — Proporzionalità)

(2017/C 382/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements

Convenuta: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs